



INFORMAZIONI PER DIPORTISTI NAUTICI

2013

A cura di: Branimir Mađer

luglio 2013

INFORMAZIONI PER DIPORTISTI NAUTICI

L'adesione della Croazia all'Unione Europea comporta determinati cambiamenti riguardo alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei natanti e delle imbarcazioni da diporto nelle acque territoriali della Croazia. Questo si riferisce in primo luogo alla liberalizzazione dell'ingresso dei natanti e delle imbarcazioni battenti bandiera dell'UE, nonché dei cittadini dell'UE, a prescindere dal fatto che la Croazia non fa ancora parte dell'area di Schengen.

L'adesione della Croazia all'UE porta cambiamenti anche nel modo di operare per le imprese di noleggio in seguito alla liberalizzazione del mercato croato di locazione d'imbarcazioni, che adesso hanno la possibilità di svolgere il cabotaggio con natanti e imbarcazioni immatricolati in uno dei paesi membri dell'UE e destinati ad attività commerciali.

1. INGRESSO E SOGGIORNO DI NATANTI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO STRANIERI IN CROAZIA

1.1. INGRESSO VIA MARE

Il comandante dell'unità da diporto che entra in Croazia via mare, ha il dovere di recarsi per la via più breve nel più vicino porto aperto al traffico internazionale per espletare il controllo di confine ed effettuare il seguente:

1. Sottostare al controllo di confine;
2. Verificare, presso la capitaneria di porto o l'ufficio marittimo, l'elenco dell'equipaggio e dei passeggeri che si trovano a bordo;
3. Versare gli indennizzi di legge per la sicurezza della navigazione;
4. Versare la tassa di soggiorno;
5. Notificare la presenza di cittadini stranieri a bordo, in conformità alle norme specifiche.

1.2. INGRESSO VIA TERRA oppure dal LUOGO DI CUSTODIA INVERNALE

Il comandante dell'unità da diporto che entra in Croazia via terra, oppure dell'unità da diporto che si trovava in custodia nel porto o in qualche altro luogo autorizzato nella Repubblica di Croazia, prima d'iniziare la navigazione ha il dovere di:

1. Versare gli indennizzi di legge per la sicurezza della navigazione;
2. Versare la tassa di soggiorno;
3. Notificare la presenza di cittadini stranieri a bordo, in conformità alle norme specifiche.

1.3. INDENNIZZO PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E ALTRI INDENNIZZI

Prima dell'adesione della Croazia all'UE i comandanti delle unità da diporto straniere avevano il dovere di acquistare il bollino nautico (vignetta) nel cui prezzo erano compresi l'indennizzo per la sicurezza della navigazione, l'indennizzo per le luci costiere e il costo della carta nautica informativa. Anche dopo l'ingresso della Croazia nell'UE permane l'obbligo di pagamento dell'indennizzo per la sicurezza della navigazione, dell'indennizzo per le luci costiere e della carta nautica informativa, **ma il bollino nautico (vignetta) non sarà più rilasciato fisicamente, bensì soltanto la ricevuta di pagamento.** I bollini nautici (vignette) rilasciati nel corso del 2013 rimangono in vigore fino alla loro scadenza.

Tab. 1. Ammontare degli indennizzi per la sicurezza della navigazione, per le luci costiere e per la carta informativa

Lunghezza dell'unità da diporto ¹	Indennizzo per la sicurezza in kune ²	Indennizzo per le luci costiere in kune	Indennizzo per la carta info in kune	Tassa in kune	TOTALE in kune ³
do 2,5 m	140,00	40,00	20,00	40,00	240,00
2,5 - 4 m	210,00	40,00 - 60,00	20,00	40,00	310,00 - 330,00
4 - 5 m	280,00	80,00	20,00	40,00	420,00
5 - 6 m	350,00	100,00	20,00	40,00	510,00
6 - 7 m	525,00	120,00	20,00	40,00	705,00
7 - 8 m	630,00	140,00	20,00	40,00	830,00
8 - 9 m	735,00	160,00	20,00	40,00	955,00
9 - 10 m	840,00	180,00	20,00	40,00	1080,00
10 - 11 m	945,00	200,00	20,00	40,00	1205,00
11 - 12 m	1050,00	220,00	20,00	40,00	1330,00
12 - 13 m	1225,00	480,00	20,00	40,00	1765,00
13 - 14 m	1225,00	520,00	20,00	40,00	1805,00
14 - 15 m	1225,00	560,00	20,00	40,00	1845,00
15 - 16 m	1400,00	600,00	20,00	40,00	2060,00
16 - 17 m	1400,00	640,00	20,00	40,00	2100,00
17 - 18 m	1400,00	680,00	20,00	40,00	2140,00
18 - 19 m	1400,00	720,00	20,00	40,00	2180,00
19 - 20 m	1400,00	760,00	20,00	40,00	2220,00
20 - 21 m	1575,00	800,00	20,00	40,00	2435,00
21 - 22 m	1575,00	840,00	20,00	40,00	2475,00
22 - 23 m	1575,00	880,00	20,00	40,00	2515,00
23 - 24 m	1575,00	920,00	20,00	40,00	2555,00
24 - 25 m	1575,00	960,00	20,00	40,00	2595,00
25 - 26 m	1575,00	1000,00	20,00	40,00	2635,00
26 - 27 m	1575,00	1040,00	20,00	40,00	2675,00
27 - 28 m	1575,00	1080,00	20,00	40,00	2715,00
28 - 29 m	1575,00	1120,00	20,00	40,00	2755,00
29 - 30 m	1575,00	1160,00	20,00	40,00	2795,00
30 - 31 m	1750,00	1200,00	20,00	40,00	3010,00
31 - 32 m	1750,00	1240,00	20,00	40,00	3050,00
32 - 33 m	1750,00	1280,00	20,00	40,00	3090,00
33 - 34 m	1750,00	1320,00	20,00	40,00	3130,00
34 - 35 m	1750,00	1360,00	20,00	40,00	3170,00
più di 35 m	1750,00	lunghezza X 40,00	20,00	40,00	3170,00 + lunghezza X 40,00

¹ Le unità da diporto fino a 2,5 m con motore di potenza fino a 5 kW non pagano alcun indennizzo

² Lo sconto sull'indennizzo per la sicurezza per anno consecutivo di acquisto è del 10% annuo, mentre lo sconto massimo è del 50%

³ Ridotto dello sconto sull'indennizzo per la sicurezza per anno consecutivo d'acquisto

Dal 1. aprile 2014 le unità da diporto straniere avranno il dovere di pagare l'Indennizzo per la sicurezza della navigazione e per la tutela dall'inquinamento. Il costo dipenderà dalla lunghezza dell'unità da diporto e dalla potenza del motore. Andrà pagato per l'anno intero, a prescindere dalla durata della navigazione e del soggiorno nelle acque interne e territoriali della Repubblica di Croazia.

1.4. TASSA DI SOGGIORNO

Il proprietario o l'utente dell'unità da diporto paga la tassa di soggiorno mediante un importo forfettario per sé e per le altre persone che soggiornano a bordo. È considerata unità da diporto ogni imbarcazione superiore ai 5 m di lunghezza che dispone di letti e che è usata per il riposo, la ricreazione o la crociera. I diportisti pagano l'importo forfettario della tassa di soggiorno presso le capitanerie di porto o gli uffici marittimi prima di salpare, quando soggiornano e pernottano a bordo mentre l'imbarcazione si trova nei porti turistici o è ormeggiata nella parte nautica del porto destinata al pubblico. Le capitanerie di porto e gli uffici marittimi hanno il dovere di rilasciare lo scontrino di effettuato pagamento del forfait per la tassa di soggiorno. L'ammontare del forfait per la tassa di soggiorno per i diportisti nautici dipende dalla lunghezza dell'imbarcazione e dal periodo di tempo per cui è stata acquistata. Lo scontrino di effettuato pagamento deve sempre trovarsi a bordo e il comandante ha il dovere di esibirlo alle persone autorizzate, su loro richiesta.

Tab. 2. Importo forfettario per la tassa di soggiorno pagato dai diportisti, secondo la lunghezza dell'imbarcazione e il periodo di durata del bollino nautico turistico

	5-9 m	9-12 m	12-15 m	15-20 m	Oltre 20 m
fino a 8 giorni	150 HRK	200 HRK	300 HRK	400 HRK	600 HRK
fino a 15 giorni	300 HRK	350 HRK	400 HRK	500 HRK	800 HRK
fino a 30 giorni	400 HRK	500 HRK	600 HRK	700 HRK	1.000 HRK
fino a 90 giorni	600 HRK	650 HRK	750 HRK	850 HRK	1.300 HRK
fino a 1 anno	1.000 HRK	1.100 HRK	1.300 HRK	1.500 HRK	1.700 HRK

1.5. DELEGA ALL'UTENTE DELL'UNITÀ DA DIPORTO

Sull'unità da diporto di proprietà di una o più persone fisiche che si trova nelle acque della Repubblica di Croazia, possono essere a bordo durante la navigazione il proprietario, i membri della sua famiglia ristretta e le persone alle quali il proprietario ha concesso delega scritta. La firma del proprietario sulla delega scritta deve essere autenticata dall'organo competente, nostrano o straniero.

Sull'unità da diporto di proprietà di una persona giuridica che si trova nelle acque della Repubblica di Croazia, possono essere a bordo durante la navigazione i dipendenti della persona giuridica o le persone autorizzate a usare l'unità da diporto in base a delega scritta.

Il testo della delega per l'unità da diporto di proprietà della persona giuridica deve chiaramente riportare il nome e il cognome del responsabile della persona giuridica che ha firmato e timbrato la delega, la durata temporale della delega per l'uso dell'unità da diporto, il nome e il cognome della persona responsabile dell'unità da diporto, nel caso questa non abbia un equipaggio permanente, e il nome e il cognome di tutte le persone che soggiorneranno a bordo per il periodo di durata della delega.

2. DOCUMENTI A BORDO

Sull'unità da diporto che naviga nella Repubblica di Croazia, devono trovarsi a bordo, in caso di verifica, i seguenti documenti originali:

1. Scontrino provante il pagamento di tutti gli indennizzi;
2. Certificato d'idoneità alla navigazione dell'unità da diporto;
3. Certificato d'idoneità del comandante a condurre l'unità da diporto, in conformità alle leggi del paese d'immatricolazione dell'unità da diporto e alle leggi della Repubblica di Croazia;
4. Polizza d'assicurazione valida per danni a terzi;
5. Certificato di proprietà o delega all'uso dell'unità da diporto.

3. PATENTE NAUTICA PER NATANTI E IMBARCAZIONI

La persona deve essere abilitata alla condotta di natanti e al comando d'imbarcazioni in conformità alle leggi del paese d'immatricolazione dell'unità da diporto, mentre nel caso nel paese d'origine non sia previsto alcun tipo di patente nautica, allora sono applicate le leggi croate. La persona che conduce il natante o comanda l'imbarcazione immatricolata in Croazia, a seconda della categoria di natante e/o imbarcazione, deve possedere il Certificato di abilitazione a condurre il natante, ossia la Patente di abilitazione al comando di imbarcazioni oppure il documento/permesso per condurre natanti e imbarcazioni rilasciato dai competenti organi stranieri, riconosciuto dal Ministero per la marineria, il traffico e l'infrastruttura della Repubblica di Croazia. L'elenco dei documenti/permessi stranieri riconosciuti è pubblicato sulle pagine internet del Ministero, al seguente indirizzo: [http://www.mppi.hr/UserDocsImages/TABLICA%20\(2\)MoU%206-2_13.pdf](http://www.mppi.hr/UserDocsImages/TABLICA%20(2)MoU%206-2_13.pdf).

4. USCITA DALLE ACQUE TERRITORIALI DELLA CROAZIA

Il comandante dell'unità da diporto, prima di uscire dalle acque territoriali croate, ha il dovere di:

1. sottoporsi al controllo di confine;
2. vidimare l'elenco dell'equipaggio e dei passeggeri che si trovano a bordo presso la capitaneria di porto o l'ufficio marittimo.

Una volta conclusi gli obblighi citati, il comandante ha il dovere di lasciare per la via più breve le acque interne e territoriali della Repubblica di Croazia.

5. NOTIFICA DEL SOGGIORNO DI CITTADINI STRANIERI IN CROAZIA

La notifica dei cittadini stranieri che soggiorneranno a bordo va presentata a:

- stazione di polizia confinaria nel porto dove si effettua il controllo di confine, nel caso il cittadino straniero si trovi al momento a bordo dell'unità da diporto nella quale soggiorerà,
- comando di polizia o stazione di polizia in base alla località d'imbarco del cittadino straniero.

Le persone giuridiche e fisiche che prestano il servizio d'ormeggio nei porti turistici hanno il dovere di notificare al Ministero degli interni la presenza del cittadino straniero a bordo, nel caso si sia

imbarcato per la prima volta sull'unità da diporto nella quale soggiognerà, come pure deve farlo anche ogni successiva persona giuridica e fisica che presta il servizio d'ormeggio nei porti turistici per gli stessi cittadini stranieri.

5.1. CITTADINI DI PAESI MEMBRI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)

I cittadini di paesi membri dello SEE possono entrare nella Repubblica di Croazia se:

1. hanno il passaporto o la carta d'identità validi,
2. non hanno il divieto d'ingresso e soggiorno,
3. non rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e la salute pubblica.

I cittadini di paesi membri dello SEE possono entrare nella Repubblica di Croazia senza visto o permesso di soggiorno e risiedere nella Repubblica di Croazia fino a 3 mesi dal giorno d'ingresso nel paese. Il cittadino di un paese membro dello SEE che intende soggiornare nella Repubblica di Croazia per più di 3 mesi ha il dovere di denunciare, entro 8 giorni dallo scadere dei 3 mesi, il luogo di residenza temporanea al comando o alla stazione di polizia della località nella quale risiede.

6. STATUS DOGANALE E FISCALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO STRANIERE

Con la data di adesione all'UE, la Croazia è diventata parte dell'unione doganale europea. Da questa data i cittadini residenti nell'UE, proprietari di unità da diporto immatricolate nell'UE che si trovavano temporaneamente importate in Croazia e che non hanno, o hanno perduto, lo status di merce comunitaria, oppure immatricolate in paesi terzi e temporaneamente importate da cittadini dell'UE, hanno il dovere di presentare la dichiarazione doganale, conformemente alle normative doganali europee, per la libera circolazione di dette unità da diporto, pagando la dogana e l'IVA. Il periodo transitorio entro il quale i proprietari di dette unità da diporto hanno il dovere di abbandonare il territorio dell'UE, oppure di fare la richiesta per la libera circolazione, scade alla fine di marzo 2014.

Le unità da diporto immatricolate in paesi terzi e di proprietà di persone giuridiche e/o fisiche di paesi terzi possono mantenere lo status d'importazione temporanea, in conformità alle norme doganali vigenti.

6.1. UNITÀ DA DIPORTO STRANIERE NON AVENTI LO STATUS DI MERCE COMUNITARIA

Le unità da diporto immatricolate in uno dei paesi membri dell'UE o di proprietà di persone giuridiche e/o fisiche di cittadini dell'UE non possono, dopo l'adesione della Croazia all'UE, mantenere lo status d'importazione temporanea in Croazia. Tutte le unità da diporto che dopo il 1. luglio 2013 si troveranno in Croazia con lo status d'importazione temporanea hanno il dovere di regolare la propria posizione entro la fine di marzo 2014 in uno dei seguenti modi:

1. Abbandonare il territorio dell'UE
2. Presentare la dichiarazione doganale per la libera circolazione in Croazia
3. Presentare la dichiarazione doganale per la libera circolazione in uno dei paesi dell'UE

6.2. UNITÀ DA DIPORTO PIÙ VECCHIA DI 8 ANNI AL MOMENTO DI ADESIONE DELLA CROAZIA ALL'UE

In base all'acquis comunitario, che la Croazia ha implementato nella propria legislatura nazionale, tutte le unità da diporto aventi lo status d'importazione temporanea in Croazia prima del 1. luglio 2013 e la cui data d'inizio uso risalga a 8 anni prima dell'adesione della Croazia all'UE, non sono soggette al pagamento dell'IVA per la messa in libera circolazione in Croazia. La prova sulla data d'uso è la data della prima immatricolazione dell'unità da diporto.

6.3. UNITÀ DA DIPORTO STRANIERE AVENTI LO STATUS DI MERCE COMUNITARIA

Pure i proprietari di unità da diporto in regime d'importazione temporanea in Croazia che hanno lo status di merce comunitaria hanno il dovere di presentare la dichiarazione doganale per l'importazione. Con il certificato comprovante lo status di merce comunitaria, non sono computate la dogana e l'IVA al momento di messa in libera circolazione in Croazia. Lo status doganale di merce comunitaria è provato tramite i certificati rilasciati dai competenti organi fiscali e doganali del paese d'origine.

7. FONTI

- Decreto legge sull'ingresso e il soggiorno di natanti e imbarcazioni da diporto straniere nelle acque interne e territoriali della Repubblica di Croazia (2013)
- Ordinanza sull'ammontare degli indennizzi per la sicurezza della navigazione pagati dalle unità da diporto straniere (NN 2/05)
- Legge sugli stranieri (NN 130/11, NN 74/13)
- Legge sulla tassa di soggiorno (NN 152/08, NN 59/09)
- Regolamento sulla forma, il contenuto e la validità del bollino nautico, sul luogo da esporlo, sulle modalità di evidenziazione e di rilascio del bollino nautico (NN 26/10)
- Decreto legge di definizione della tassa di soggiorno per l'anno 2013 (NN 70/12)
- Legge sull'imposta di valore aggiunto (NN 73/13)
- Commissione europea: TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN
- www.mppi.hr
- www.mint.hr
- www.porezna-uprava.hr
- www.carina.hr